

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorso n. **N. 02153/2020** del registro ricorsi avanti al TAR Lombardia – Milano – Sez. IV. - Adempimento dell'ordinanza collegiale n. 2484/2020 TAR Lombardia – Milano Sez. QUARTA, pubblicata il 14.12.2020 che ha disposto la notifica mediante pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata amministrazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento; degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi del ricorso.

* * *

SUNTO DEL RICORSO

Con il ricorso sopra indicato notificato il 30 ottobre 2020, il **ricorrente Signor CISSÈ ALIOUNE BADARA** (C.F. CSSLBD68H27Z343V) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Monda del Foro di Napoli, C.F. DMNRFL70R29F839U, con domicilio eletto ai fini del presente procedimento Milano Via Gonzaga 5, presso il suo studio; si dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento al fax n. 02/70059889 ed all'indirizzo di P.E.C. raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it (domicilio digitale tratto dai Pubblici Registri di Legge)

-Ricorrente-

CONTRO

- 1. COMUNE DI MILANO** (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Milano alla Pizza della Scala n. 2 – 20121, avente domicilio digitale alla P.E.C. protocollo@postacert.comune.milano.it

NONCHE'

- 2. AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER**, (C.F. 1349670156) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Viale Romagna n. 26 CAP 20133 avente domicilio legale alla P.E.C. protogen@pec.aler.mi.it

-Resistenti-

e nei confronti di

di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando ERP 2018 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ai sensi del R.R. 10 febbraio 2014 n. 1 (CONTROINTERESSATI) non specificatamente individuabili, siccome non precisamente individuati negli atti della procedura sopraindicata, che sono immessi in graduatoria

CONTROINTERESSATI

Nel ricorso di che trattasi si chiedeva l'annullamento, previa ogni idonea cautelare collegiale e previa sospensione dei seguenti atti

del provvedimento PG 0172902/2020 del 18.05.2020 del Comune di Milano - Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP – Unità Gestione Attività e Procedure notificato in data 11 agosto 2020 del bando e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso anche non comunicato o notificato e di cui il ricorrente non sia conoscenza.

* * *

Si premetteva in fatto che:

- a) Il ricorrente ha regolarmente presentato domanda P.G. 164787 di partecipazione al BANDO del 12/12/2018 per l'Assegnazione dell'Alloggio Pubblico (*“bando Edilizia Residenziale Pubblica”* o *“bando ERP”* ai fini dell'assegnazione dell'immobile in locazione a canone sociale ai sensi del R.R. Lombardia 1 del 2004), in presenza di tutti i presupposti richiesti compresi i requisiti economici e reddituali;
- b) la predetta domanda veniva proposta considerato anche che il ricorrente e la compagna Signora GABRIELLA GABRIELE nata il 27/8/1971 a Campobasso (CB) (genitori della figlia minore DIARRA CISSE' nata a Milano il 18 aprile 2008) avevano perduto l'alloggio in esito a procedura esecutiva immobiliare intrapresa al Tribunale di Milano in danno del ricorrente (R.G.E. 895/2017 Giudice dell'Esecuzione Dottor Roberto Angelini, conclusasi con l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato);
- c) dopo aver presentato regolare domanda, nell'anno 2019, l'ALER di Milano, Via Romagna, convocava lo scrivente presso suoi uffici per il 14/10/2019 per verifica la documentazione;
- d) in seguito, dopo che l'ALER aveva controllato tutta la documentazione, in data 7/11/2019 il ricorrente veniva convocato per integrare la pratica e fornire la documentazione comprovante l'assenza all'estero di proprietà o altri diritti reali di godimento ai fini della verifica del possesso dei requisiti economici assegnandogli il termine di 20 giorni dal 7 novembre u.s.;

- e) il ricorrente entro i termini provvedeva a depositare un certificato che pur non legalizzato comprovava il rispetto dei presupposti sopraindicati; in particolare il ricorrente depositava documentazione che dimostrava il mancato possesso di redditi e beni immobili nel Paese d'Origine, il Senegal dove, oltretutto, risulta assai complicato l'ottenimento dei documenti in parola, per via di inefficienza della P.A. locale (la ridetta documentazione è complicatissima da reperire ed è nei fatti impossibile farla pervenire completa, tradotta e legalizzata negli stretti termini indicati dalla P.A. e nonostante ciò il ricorrente è riuscito a fornire adeguata documentazione nel senso che gli era chiesto, pur non completa e perfetta);
- f) a fronte del deposito di tale ultima documentazione (CERTIFICATO DI NON IMPOSIZIONE), il ricorrente, invero, non riceveva una prova di protocollazione;
- g) dopo aver quindi integrato la pratica il ricorrente non riceveva ALCUN PREAVVISO DI RIGETTO O CONTESTAZIONE IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE anzi rassicurazioni in merito alla completezza dei documenti versati in istruttoria amministrativa dalla Sig.ra Floris addetta al Protocollo ALER, quest'ultima Azienda Locale deputata all'istruttoria preparatoria;
- h) tale condotta – causata da leggerezza ed errore dell'Amministrazione procedente – ha evidentemente ingenerato nel ricorrente (e nel suo nucleo familiare) il legittimo affidamento in ordine alla correttezza della documentazione fornita e al buon esito della procedura, avendo il ricorrente tutti i titoli e ragioni di priorità per giungere all'assegnazione dell'immobile in locazione a canone sociale ai sensi del R.R. 1 del 2004;
- i) l'errore dell'Amministrazione è evidente e poteva ben evitarsi posto che un certificato di NON IMPOSIZIONE vuol dire evidentemente che non vi erano né redditi da lavoro o assimilati NE' CHIARAMENTE REDDITI DA FABBRICATI O DOMINICALI che, altrimenti, sarebbero stati evidenziati nella documentazione dimessa nei termini e in totale Buona Fede dal ricorrente;
- j) in caso in cui la documentazione fornita dal richiedente alla P.A. sia incompleta o imperfetta è doveroso per la P.A. (e gli Enti e soggetti da questa preposti) l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, e.g. al fine di consentire al richiedente di completare la documentazione o fornirne una corretta traduzione;
- k) in data 11 agosto 2020 perveniva provvedimento PG 0172902/2020 del 18.05.2020 del Comune di Milano - Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP – Unità Gestione Attività e Procedure con cui, esitando in modo scorretto la procedura di bando, il Comune di Milano – senza considerare la posizione del ricorrente, il

sostanziale rispetto di tutti i requisiti e l'omissione del doveroso avviso ex art. 10-*bis* L. 241/1990 – comunicava all'odierno ricorrente la sua esclusione dalla graduatoria per non aver prodotto la documentazione e richiesta;

- l) la P.A. non ha espresso alcun'altra valutazione in merito alla situazione del ricorrente, dovendosi ritenere, dunque, fuori contestazione la sussistenza dei presupposti di bando;
- m) con il provvedimento impugnato datato 18.05.2020 il ricorrente per una questione meramente formale e sostanzialmente irrilevante viene escluso dalla graduatoria nella quale è stato inserito in posizione utile al n. 6317;
- n) contrariamente a quanto espresso dall'Amministrazione, i presupposti economici-reddituali per la concessione dell'alloggio e prim'ancora per l'inserimento in graduatoria risultavano sussistenti sia all'atto dell'istanza che nel corso *dell'iter* amministrativo come si dimostra dalla documentazione tradotta e legalizzata che si allega al presente ricorso e che dimostra l'insussistenza di proprietà immobiliari, di redditi dominicali, altri diritti reali e qualsiasi altro reddito nel Paese d'Origine del ricorrente, documenti questi che si producono formalmente tradotti e legalizzati;
- o) il predetto provvedimento è lesivo in quanto escludendo il ricorrente dalla graduatoria pregiudica il suo interesse (e quello del suo nucleo familiare) a concorrere all'assegnazione di un alloggio e nelle more li espone al pregiudizio grave e irreparabile di vedere assegnati ad altri gli alloggi per una contestazione puramente formale e completamente illegittima;

* * *

Tanto premesso, gli atti impugnati venivano ritenuti illegittimi per i seguenti motivi di

MOTIVI

- 1) **Violazione degli artt. 10-*bis* e 21-*octies* L. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza in relazione all'omissione dell'avviso d'avvio del procedimento volto a rigetto dell'istanza ex art. 10-*bis* L. 241/90, difetto di istruttoria**

Le Amministrazioni Resistenti – sia il Comune di Milano che l'ALER – hanno ommesso di attivare il meccanismo di c.d. soccorso istruttorio con ciò inficiando irrimediabilmente la procedura.

Infatti, se si fosse tempestivamente dato al ricorrente un termine per perfezionare e integrare la documentazione egli l'avrebbe fatto tenuto conto anche delle difficoltà obiettive e innegabili derivanti dalla necessità d'ottenere la documentazione contestata (certificato di assenza di proprietà immobiliari e redditi nel Paese d'Origine, Senegal).

Così non è stato e da ciò deriva l'illegittimità dell'iter amministrativo e dell'atto amministrativo che ne è conseguito e che quivi si impugna.

La P.A. nel valutare, rigettandola, l'istanza proposta dall'odierno ricorrente, da quanto viene riferito, ha omissa la previa doverosa comunicazione dell'avviso ex art. 10-*bis* L. 241/90 e tale omissione configura, al contempo, una violazione della legge sul procedimento amministrativo, il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza ex art. 21-*octies* della cennata legge.

L'avviso in parola si pone come indefettibile atto endoprocedimentale volto a consentire all'interessato di fornire ai Pubblici Poteri eventuali elementi integrativi tali da consentire le possibili carenze riscontrate dall'Amministrazione nell'esame della domanda.

Pertanto si chiede di voler annullare l'atto impugnato e, conseguentemente, consentire al ricorrente di permanere nella graduatoria al n. 6317, posto in cui era utilmente collocato prima dell'adozione da Parte della P.A. del gravato rigetto.

* * *

2) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto, manifesta ingiustizia, nonché violazione del legittimo affidamento.

La legge sul procedimento amministrativo individua figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere: l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto. Quest'ultima implica la violazione del principio di coerenza, e si riscontra quando le premesse dell'atto si pongono in palese contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni esposte. A tal proposito, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 6094 della Sez. V del 6/10/2009 ha chiarito come il vizio di eccesso di potere per illogicità della motivazione sussista anche nell'ipotesi in cui si discuta della coerenza delle modalità attuative di un determinato provvedimento che sia stato emesso "a valle". **Tale ultima ipotesi di illegittimità dell'atto amministrativo ben si attaglia al caso in esame, considerato che – come ammesso persino dalla P.A. con l'impugnata nota – la domanda presentata dall'odierno era perfetta e completa di tutti gli elementi fuorché, ad avviso della P.A., di un solo documento.**

Orbene è evidente la sproporzione e irragionevolezza tra tale presunta "carezza" e la conseguente definitiva e pregiudizievole esclusione dal Bando ERP, vieppiù considerati gli effetti permanenti e gravissimi che tale esclusione comporta, obbligando il ricorrente a ripresentare nuova domanda e così perdere anni.

Quanto alle imperfezioni della documentazione si richiama la giurisprudenza che ha predicato l'illegittimità dell'atto di rigetto motivato sulla base di mere incompletezze o

imperfezioni formali: difatti, si è ritenuto che allorquando la P.A. ritenga non valida la documentazione prodotta dall'istante in un procedimento amministrativo perché non tradotta e non legalizzata, la **P.A. incorre in violazione del c.d. “*dovere di soccorso istruttorio*”, che può ravvisarsi ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista l'esigenza di accertare l'effettiva presenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall'interessato ma non del tutto comprovate** (*cf.* le sentenze T.A.R. Lombardia – Milano, n. 2203 del 25 settembre 2013 e, nello stesso senso, TAR Lombardia, Sezione IV, 3 dicembre 2013, n. 2663).

Applicando l'enunciato principio al caso di specie l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare favorevolmente i documenti del ricorrente dandogli congruo termine e soprattutto, tutt'al più, adottare un preavviso di diniego fornendo un termine congruo e non invece 20 giorni giacché tale termine rende il provvedimento di rigetto inevitabilmente affetto di manifesta ingiustizia: ottenere, tradurre e legalizzare documenti dal Senegal è impossibile talché la P.A. avrebbe dovuto consentire e favorire il soccorso istruttorio al fine di appurare la sussistenza (nei fatti comprovata) dei requisiti contestati in capo all'odierno ricorrente.

Unitamente al ricorso avente il contenuto sopra sintetizzato, veniva formulava istanza cautelare di seguito trascritta e riassunta.

DOMANDA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Il *fumus boni iuris* discende dai superiori motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si evidenzia che – come è noto alle Resistenti – il ricorrente ha presentato domanda avendo una convivente *more uxorio* e una figlia, per cui è notevole il pregiudizio giuridico e fattuale discendente dal gravato provvedimento che nega al ricorrente il diritto alla casa, o quanto meno pregiudica il legittimo interesse a che la procedura ERP sia correttamente svolta ed esitata.

Infatti la durata della procedura ERP è tale che – se fosse confermata l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria – lo stesso verrebbe pretermesso e potrebbe avere un alloggio per sé e la propria famiglia solo a distanza di anni.

Si consideri come l'attuale condizione del ricorrente lo pone in una posizione difficile negandogli un alloggio idoneo per il proprio nucleo familiare, pregiudicando la stessa unità familiare, valore di rango Costituzionale tutelato dall'art. 31 Costituzione

Si evidenzia, in punto di fatto, che il nucleo familiare del ricorrente ha bisogno di un alloggio per cui il pregiudizio che deriva dall'esclusione – ove questa non sia nelle more disposte e ove non sia consentito al ricorrente di partecipare è

(a) gravissimo, in quanto il ricorrente è stato assoggettato a ordine di liberazione in ordine al pignoramento immobiliare promosso in suo danno;

(b) irreparabile in quanto l'assegnazione di alloggi ad altri richiedenti pregiudicherebbe irrimediabilmente l'interesse del ricorrente e del suo nucleo;

la figlia minore del ricorrente ha 12 anni e qualora il ricorrente addivenisse all'ottenimento dell'alloggio in esito al bando ERP potrebbe godere di uno stabile ambiente familiare e domestico, cosa che, in caso di esclusione, le verrebbe come ad oggi le è, negato.

Pertanto si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. di Vler concedere tutela cautelare collegiale alla posizione del ricorrente emettendo apposita ordinanza propulsiva del riesame della procedura che consenta al ricorrente di sanare le contestate irregolarità e così rimanere, nella posizione dapprima conseguita (6317) nella graduatoria ERP da ultimo emessa dal Comune di Milano (il ricorrente è a pag. 124 di 494).

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorrente ha chiesto, con apposita istanza in calce al ricorso l'autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami essendo ignote generalità e indirizzi dei controinteressati ed essendo questi in numero elevatissimo, risultando quindi materialmente impossibile la notifica a tutti i circa 25.000 (per la precisione 25.192) partecipanti al Bando ERP Lombardia per cui è causa, onde assicurare l'integrità del contraddittorio e se ritenuto necessario da Codesto Ecc.mo T.A.R.

Nel merito si chiedeva di annullare l'atto con ogni conseguente statuizione.

* * *

ORDINANZA COLLEGIALE CONTENENTE L'ORDINE DI PROCEDERE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

Il ricorso veniva iscritto a ruolo e il T.A.R. Lombardia fissava la Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2020 e all'esito adottava ordinanza collegiale PUBBLICATA IL 14.12.2020 con cui decideva di

– autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta

pubblicazione andrà effettuato il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio;

– disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda entro cinque giorni alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito Internet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Il T.A.R. ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei modi e termini suindicati e fissato per l'ulteriore trattazione la camera di consiglio del 3 febbraio 2021.

* * *

Si chiede pertanto a Codesto Comune di Voler pubblicare il ricorso integrale sul sito internet del Comune di Milano.

Pertanto, il presente atto, in conformità dell'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, contiene l'indicazione dell'Autorità adita, dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati ed il sunto del ricorso proposto.

Per esigenze di riservatezza, non vengono indicati i nominativi e dati dei controinteressati, i quali possono tuttavia prendere reale cognizione del ricorso dalle indicazioni tutte sopra riportate.

Milano, 3 gennaio 2021

Avv. RAFFAELE DI MONDA